

**REGOLAMENTO (CE) N. 781/2004 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 139,visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (nel prosieguo «il regolamento») stabilisce che deve essere prelevata una tassa per le domande internazionali basate su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario depositata presso l'Ufficio.
- (2) L'articolo 154 del regolamento stabilisce che per la conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid si applicano mutatis mutandis gli articoli da 108 a 110, e in particolare l'articolo 109, paragrafo 1, prevede che la richiesta di conversione è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di conversione.
- (3) L'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che l'importo delle tasse da versare all'ufficio deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti consentono di assicurare l'equilibrio del bilancio dell'Ufficio.
- (4) Gli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento stabiliscono che le tasse vanno pagate all'Ufficio internazionale conformemente alle sue regole di pagamento.
- (5) L'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento stabilisce che il regolamento relativo alle tasse è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 158.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2, punto 20 è sostituito dal seguente testo:

*(in EUR)*

«20. Tassa per la conversione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario [articolo 109 (1), e articolo 154 Regola 45 (2), e regola 126 (2)]	200»
a) in una domanda di marchio nazionale	
b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid	

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.